

Regolamento didattico
Corso di laurea in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione
tecnologica*
Classe Lm Sc-Giur - Scienze Giuridiche

estratto

Art. 13 – Caratteristiche della prova finale, assegnazione e termini

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.
2. L'esame finale si svolge in seduta pubblica davanti ad una Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, composta da almeno sette docenti tra cui è indicato il presidente, di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
3. L'esame consiste nella presentazione e discussione di una tesi di laurea scritta predisposta dallo studente in modo originale sotto la guida di un docente che assume le funzioni di relatore.
4. La tesi di laurea consta di un elaborato di approfondimento di tematiche giuridiche e deve avere a oggetto attività formative specifiche del Corso di laurea inserite nel Piano di studio approvato. La prova finale può anche essere collegata a una attività di tirocinio. Il lavoro di tesi può riguardare anche i risultati di una ricerca giurisprudenziale, di un'altra esperienza pratica o collegata a una attività di tirocinio e può essere realizzata anche mediante il supporto di strumenti audiovisivi e simili.
5. La tesi di laurea è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
6. La tesi può essere di tipo tradizionale o a modello differenziato. Fermo restando l'impegno temporale richiesto per la sua preparazione in relazione al numero dei crediti assegnati,

l'elaborato scritto richiede uno sviluppo non inferiore a 90.000 battute (spazi inclusi) per la tesi di tipo "tradizionale" e non inferiore a 40.000 (spazi inclusi) per la tesi "a modello differenziato".

7. Lo studente può discutere la tesi nella disciplina di un insegnamento complementare del quale non abbia sostenuto l'esame.

8. La tesi può essere assegnata in una disciplina del cui insegnamento lo studente non abbia ancora sostenuto l'esame, ma che sia previsto nella sua carriera.

9. L'assegnazione della tesi può essere richiesta dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per il primo anno. L'esame di laurea non può essere sostenuto prima di 4 mesi dall'assegnazione per le tesi di tipo "tradizionale" e di 3 mesi per le tesi a "modello differenziato".

10. Le tesi sono assegnate esclusivamente dai docenti incaricati di insegnamento. I docenti possono continuare a seguire le tesi assegnate anche dopo aver abbandonato l'incarico di insegnamento, altrimenti esse sono prese in carico dal nuovo docente incaricato. Ciascun docente non può rifiutare l'assegnazione di una tesi se non ne ha già in corso almeno 20, indipendentemente dal Corso di studio in cui è incardinato l'insegnamento, e non può seguirne contemporaneamente più di 20 con deroga di cinque in casi particolari valutati e motivati dallo stesso docente. Ai fini del calcolo di tali soglie si assegna alle tesi tradizionali il coefficiente 1 e alle tesi a modello differenziato il coefficiente 0,5. Entro la fine di ogni anno accademico il Presidente distribuisce al Consiglio di corso di studio un aggiornato prospetto sulle tesi in corso assegnate a ciascun docente, affinché il Consiglio valuti l'equa distribuzione dei carichi.

11. Per ottenere l'assegnazione della tesi lo studente deve recarsi presso l'area didattica, ove è tenuto costantemente aggiornato un registro per ciascun docente, dal quale risulti il numero di tesi assegnate in corso. L'ufficio consegna allo studente un modulo prestampato che va sottoscritto dal docente, il quale può rifiutarsi di assegnare la tesi solo ove abbia raggiunto il limite di 20 di cui comma precedente, salvo motivato interesse dello studente e comunque rispettando il limite massimo di 25 tesi. Il modulo di assegnazione, firmato dallo studente e dal docente, deve, a pena di decadenza, essere depositato presso l'area didattica entro 10 giorni dalla data di assegnazione.

12. A pena di decadenza, gli studenti assegnatario di tesi tradizionali devono sostenere l'esame di laurea entro i due anni dall'assegnazione, quelli assegnatari di tesi a modello differenziato entro

un anno. Tali termini possono essere prorogati di un anno dal relatore, per un massimo di due volte. A pena di inammissibilità il modulo per la proroga, firmato dal medesimo relatore, dovrà essere depositato presso l'area didattica prima che sia trascorso il termine di decadenza.

13. L'eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il relatore e lo studente e tempestivamente comunicato all'area didattica, non incide sul decorso dei predetti termini.

14. Lo studente può in qualsiasi momento rinunciare alla tesi a lui assegnata e chiedere l'assegnazione di una nuova tesi. In questo caso il termine decorre nuovamente.

15. All'atto della consegna della tesi presso la Segreteria studenti deve essere consegnata copia del modulo di assegnazione e di quello di eventuale cambiamento del titolo da cui risulti la conformità del titolo dell'elaborato rispetto all'assegnazione o modifica.

Art. 14 – Votazione della prova finale

1. Per la votazione della prova finale, in aggiunta al punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Commissione di laurea può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per le tesi “tradizionali” e fino ad un massimo di 3 punti per le tesi “a modello differenziato”. Per le tesi “tradizionali”, se il punteggio di base è di 101/110 è possibile attribuire anche 9 punti, ma non la lode; per la tesi “a modello differenziato”, se il punteggio di base è di 106/110 è possibile attribuire 4 punti e anche la lode.

2. Il punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto è incrementato, non oltre un massimo di complessivi 3 punti, in relazione alle seguenti situazioni:

a) *conseguimento della laurea con iscrizione in corso*: incremento di 2 punti, per gli studenti che conseguono la laurea entro i 3 anni della durata legale del Corso; per gli studenti transitati da altri Corsi di studio o già laureati e iscritti con abbreviazione di percorso a seguito del riconoscimento dei crediti precedentemente conseguiti, l'incremento è riconosciuto ove conseguano il titolo in corso e senza che siano mai stati iscritti fuori corso nei precedenti Corsi di studio;

b) *svolgimento e discussione della tesi di laurea in lingua straniera*: incremento fino a 1 punto, valutato e definito dalla Commissione dell'esame finale, per gli studenti che, in una disciplina non linguistica, d'intesa con il relatore abbiano elaborato la tesi e svolto la discussione in una delle lingue straniere erogate nell'anno accademico di assegnazione della tesi nell'ambito del corso di studio;

c) *svolgimento di attività di stage curriculare non obbligatorio*: incremento di 0,5 punti per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 150 ore e di 1 punto per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 300 ore; l'incremento è riconosciuto su parere conforme della competente Commissione tirocini, previo esame della relativa documentazione (registro presenze e scheda valutativa firmate dal responsabile della struttura ospitante o da un suo delegato) e valutazione della relazione finale dettagliata – non inferiore a 40.000 battute (spazi inclusi) – sulle attività svolte e le competenze acquisite, redatta dallo stagista e vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico.

d) *partecipazione a progetti di mobilità in UE o extra UE*: incremento di 1 punto, per la partecipazione, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, a progetti di mobilità per periodi non inferiori a 6 mesi e durante i quali abbiano conseguito non meno di 8 CFU.